



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 98

del 05/10/2026

Classificazione: 02-02 2026/3

Oggetto: APPROVAZIONE DELL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE E PROVINCIA DI RAVENNA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D. LGS.VO 267/2000, FINALIZZATO ALLA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI PRESTATI PER LA GESTIONE UNITARIA PER IL PERIODO 2026 - 2030 DEL SERVIZIO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA CON AUTISTA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTI:

- l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che: "Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";
- l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita: "Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";
- il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);
- l'art. 15 della Legge n.241/1990, per il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE:

- la Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna hanno avuto in essere, già a decorrere dal 1° novembre 2016 fino a tutto il 31 dicembre 2025, un accordo ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs.vo 267/2000, finalizzato alla migliore qualità dei servizi prestati, per il conferimento e la gestione in collaborazione, in condizioni di reciprocità, di servizi tecnici, specialistici, amministrativi e di informazione/comunicazione di reciproco interesse, anche in relazione al dettato dell'allora vigente art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Locali 2002-2005: tale accordo, nel corso dei diversi anni di applicazione è stato modulato in maniera differenziata nelle diverse annualità/temporalità in relazione alle specifiche esigenze organizzative/gestionali dei due Enti interessati;
- tra i servizi in convenzione era previsto lo svolgimento in maniera unitaria del servizio di auto di rappresentanza con autista da garantire da parte del Comune di Ravenna, mediante la prestazione lavorativa di proprio personale adibito a tale mansione, e a carico della Provincia le spese per il mantenimento dell'auto di rappresentanza;
- il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna analizzati i propri reciproci fabbisogni organizzativi hanno riscontrato che permane il reciproco interesse dei due Enti a continuare a garantire tale servizio in maniera integrata per la gestione coordinata dei mezzi materiali e delle risorse umane dedicate, valutate le proprie dotazioni materiali e le specifiche esigenze organizzative;
- tale gestione unitaria del servizio di auto di rappresentanza, con autista, soddisfa la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e ha la finalità di conseguire un'economica gestione delle risorse dedicate;

RISULTA pertanto funzionale garantire lo svolgimento di tale servizio avvalendosi reciprocamente dei mezzi in dotazione e per il tramite dell'attività di personale attualmente dipendente del Comune di Ravenna secondo le seguenti modalità:

- il servizio dell'auto di rappresentanza con autista viene reso in collaborazione tra i due Enti in maniera unitaria, mettendo reciprocamente a disposizione i rispettivi mezzi in dotazione e con la messa a disposizione da parte del Comune di Ravenna del proprio personale adibito a tale mansione, che in particolare potrà svolgere il servizio di autista per il Sindaco di Ravenna, per il Presidente della Provincia e di altri soggetti, qualora necessario e nei casi previsti e/o autorizzati secondo la prassi/regolamentazione in essere nei due Enti, organizzandosi secondo necessità;
- per tale servizio il Comune assume integralmente il costo del personale adibito con viceversa messa a disposizione da parte della Provincia dell'auto di rappresentanza, da utilizzare prioritariamente per viaggi superiori a 50 km a tratta e comunque secondo le necessità definite dall'autista;
- i costi vivi collegati all'utilizzo delle auto di rappresentanza in dotazione ai due Enti (ad. esempio telepass, carburante, ...) verranno assunti in autonomia da ciascun Ente in relazione alla finalità funzionale/scopo del servizio di trasporto, utilizzando le modalità in vigore in ogni amministrazione;

- le spese fisse per il mantenimento dei mezzi in dotazione (quali costi di manutenzione, bollo, spese assicurative, ...) verranno assunte da ciascun Ente proprietario;

VALUTATO che l'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di stipulare accordi di collaborazione finalizzati alla migliore qualità dei servizi prestati;

VERIFICATO inoltre che l'art. 18 del vigente CCNL Regioni Autonomie Locali 2022-2024 prevede la possibilità per gli Enti locali di utilizzare personale assegnato da altri Enti, con il consenso dei lavoratori interessati e per periodi predeterminati, proprio al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, mediante accordo convenzionale che definisce, fra l'altro, l'eventuale ripartizione degli oneri finanziari e gli altri aspetti utili per regolare l'attività svolta in collaborazione;

VALUTATO pertanto funzionale procedere, per il periodo 2026 – 2030 alla sottoscrizione di un nuovo accordo di collaborazione tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna al fine di disciplinare l'erogazione del servizio interessato come sopra evidenziato, fatti salvi successivi eventuali accordi fra gli Enti interessati da formalizzare anche con scambio di corrispondenza;

La scelta di realizzare il servizio in collaborazione tramite l'utilizzo di mezzi dedicati e l'impiego di personale dipendente comunale, soddisfacendo il reciproco fabbisogno organizzativo, persegue i criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tale soluzione consente, da un lato, un'ottimizzazione delle risorse e un conseguente risparmio di spesa grazie alla parziale compensazione dei costi tra i due Enti; dall'altro, la positiva continuità con la precedente collaborazione attesta la piena congruenza del servizio rispetto alle esigenze organizzative e professionali manifestate dalle parti.

DATO ATTO CHE:

- nell'arco di validità temporale dell'accordo i due Enti interessati possono rimodulare in maniera differenziata nelle diverse annualità/temporalità i propri fabbisogni in relazione alle specifiche esigenze organizzative/gestionali da formalizzare anche con scambio di corrispondenza.
- l'accordo in argomento rimane suscettibile di successiva proroga per un ulteriore tempo determinato sul nuovo mandato amministrativo del Comune di Ravenna, secondo la volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, da formalizzare con scambio di corrispondenza da parte dei soggetti contraenti; in accordo tra le parti l'accordo è comunque suscettibile di revoca anticipata rispetto alla scadenza sopra definita, anche parzialmente;
- ciascun Ente assume in proprio le spese di propria competenza collegate all'attuazione dell'accordo in argomento, secondo le indicazioni di cui in narrativa, per cui non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi da regolare fra le Amministrazioni coinvolte;
- ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024, che ai fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

VISTI:

- la Delibera del Consiglio provinciale n. 50 del 19/12/2025 “Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. N. 267/2000 - nota di aggiornamento – approvazione e successive variazioni”;
- la Delibera del consiglio provinciale n. 51 del 19/12/2025 “Bilancio di previsione triennio 2026-2028 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000 – approvazione e successive variazioni”;
- l'Atto della Presidente n. 157 del 30/12/2025 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2026-2028 - Esercizio 2026 – approvazione e successive variazioni”;
- l'Atto della Presidente n.11 del 29/01/2026 ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2029- approvazione”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Programmazione economico finanziari, Risorse Umane, Reti e sistemi informativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile della Ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREVIA attività istruttoria del Servizio Provveditorato a ciò deputato su disposizione della Dirigente del Settore, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'ente

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

SU proposta del Servizio competente,

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI APPROVARE lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 fra Comune e Provincia di Ravenna, per la gestione unitaria del servizio di auto di rappresentanza con autista, da garantire mettendo reciprocamente a disposizione i rispettivi mezzi in dotazione e con la messa a disposizione da parte del Comune di Ravenna del proprio personale adibito a tale mansione, finalizzato alla migliore qualità dei servizi prestati a valere per il periodo 2026 - 2030 (Allegato A del presente atto), fatti salvi successivi eventuali accordi fra gli Enti interessati da formalizzare anche con scambio di corrispondenza;

2. DI DARE ATTO che:

- nell'arco di validità temporale dell'accordo i due Enti interessati possono rimodulare, in maniera differenziata nelle diverse annualità/temporalità i propri fabbisogni in relazione alle specifiche esigenze organizzative/gestionali da formalizzare anche con scambio di corrispondenza;
- l'accordo in argomento rimane suscettibile di successiva proroga per un ulteriore tempo determinato sul nuovo mandato amministrativo del Comune di Ravenna, secondo la volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, da formalizzare con scambio di corrispondenza da parte dei soggetti contraenti; in accordo tra le parti l'accordo è comunque suscettibile di revoca anticipata rispetto alla scadenza sopra definita, anche parzialmente;
- ciascun Ente assume in proprio le spese di propria competenza collegate all'attuazione dell'accordo in argomento, secondo le indicazioni di cui in narrativa, per cui non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi da regolare fra le Amministrazioni coinvolte;

3. DI DEMANDARE alla Dirigente del Settore programmazione economico finanziaria, risorse umane, reti e sistemi informativi la sottoscrizione dell'Accordo de quo oltre che l'adozione degli atti e adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto, con la facoltà di apportarvi, in sede di sottoscrizione, modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

4. DI DARE ATTO infine che:

- la gestione delle Convenzioni è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 608208 "Procedure per la stipula e la gestione di convenzioni con altri enti"
- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per le seguenti motivazioni: la necessità e l'urgenza di procedere al perfezionamento dell'accordo in oggetto al fine di addivenire in tempi brevi al perfezionamento del medesimo, mediante relativa sottoscrizione fra le parti, con validità a decorrere dalla data di sottoscrizione;

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. dall'art. 23, comma 1 lett.d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

LA PRESIDENTE
Valentina Palli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

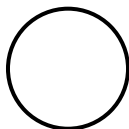
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____